

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Pasquale Ucci, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., pendente

TRA

C(omissis), e V(omissis), entrambi elett. dom. in (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis) dal quale sono rapp. e dif. come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;

ATTORE

E

T(omissis), elett. dom. in (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis) dal quale è rapp. e dif. in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E

BANCA, c.f.: xxx, in persona del legale rapp.te pt., elett.te dom.to alla (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis) dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

All'udienza del 03/11/2022 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le proprie domande ed eccezioni già formulate e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

C(omissis) e V(omissis) agivano in giudizio chiedendo la condanna di T(omissis) al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento di loro proprietà sito in (omissis) in data 04/12/2018, alle ore 20.00 circa a causa dell'incendio sviluppatosi nell'appartamento adiacente di proprietà della convenuta.

La T(omissis) si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la **BANCA** per essere tenuta indenne di quanto, eventualmente, fosse stata condannata a pagare in favore degli attori e, dunque, con decreto del 10.10.2019 la prima udienza veniva differita alla data del 20.2.2020; in tale occasione, tuttavia, poiché non risultavano rispettati i termini per comparizione della parte chiamata in causa, la convenuta veniva autorizzata alla rinnovazione della notificazione dell'atto di chiamata in causa alla **BANCA** e la causa veniva rinviata all'udienza del 06.07.2020. Tuttavia, anche in questa data non potevano ritenersi rispettati i termini per la comparizione della parte chiamata in causa atteso che, per effetto della sospensione straordinaria di tutti i termini processuali disposta dall'art. 83 c. 2 del D.L. n. 18/2020, dalla data di notifica dell'atto di chiamata in causa, non risultavano ancora decorsi i termini di cui all'art. 163 bis cpc (anche se certo per causa non imputabile alla parte convenuta) e, quindi, dichiarata la nullità dell'atto di chiamata in causa della **BANCA**, veniva ordinata la rinnovazione della chiamata in causa fissando al convenuto per provvedere all'uopo termine di trenta giorni dalla data dell'udienza svolta tuttavia in modalità cartolare e la causa veniva rinviata nuovamente all'udienza del 21.1.2021. Il relativo provvedimento risulta comunicato al difensore della T(omissis) in data 28.7.2020.

In data 29.12.2020 si costituiva la **BANCA** la quale, tra l'altro, rilevava la nullità dell'atto di chiamata in causa evidenziando che lo stesso era stata notificato in data 13.11.2020 e, dunque, non solo non era stato rispettato il termine perentorio di 30 gg concesso per la rinnovazione della notifica, ma – ancora una volta – non risultavano rispettati i termini di cui all'art. 163 bis cpc..

Ebbene, alla luce di quanto premesso, è evidente che deve essere pronunciata la nullità dell'atto di chiamata in causa della **BANCA** che risulta notificato dalla convenuta alla predetta parte via pec soltanto in data 13.11.2020 ovvero ben oltre il termine perentorio stabilito con il provvedimento comunicato alla T(omissis) il 28.7.2020 e, inoltre, ancora una volta in una data inadeguata a garantire il rispetto dei termini a comparire previsti dal sistema processuale. D'altra parte, tale nullità non può ritenersi nemmeno sanata

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

NOTIFICAZIONI: nullo l'atto di chiamata in causa notificato oltre il termine perentorio

dalla costituzione in giudizio della BANCA la quale, in primo luogo, ha espressamente eccepito tale vizio dell'atto notificatogli, e, in ogni caso, stante la natura certamente perentoria del termine previsto per la rinnovazione degli atti nulli previsto dall'art. 291 cpc.

2. Sul merito

Premessa, dunque, la nullità insanabile dell'atto di chiamata in causa della **BANCA** e dunque della domanda di garanzia proposta dalla T(omissis) nei confronti della compagnia assicurativa, passando al merito della domanda principale va rilevato che la stessa risulta fondata e può essere accolta per quanto di ragione.

Invero, dalla documentazione allegata da parte attrice (segnatamente dalla relazione dei vv. uu. e dei VV.FF. intervenuti sul posto) risulta certamente provato che in 04/12/2018, alle ore 20.00 circa, in (omissis) si è sviluppato un incendio che si è propagato dall'abitazione di cui al civico 19/E, di proprietà della sig.ra T(omissis) e confinante con la proprietà degli attori. In ordine alle cause di tale incendio, va rilevato che l'ipotesi formulata dai VV.FF. (cfr. relazione allegata all'atto di citazione) ovvero che l'evento fosse riconducibile ad una perdita dell'impianto GPL con serbatoio (tubazioni sotto traccia) con interessamento di tutto il manufatto civico 19/E di piani 3 fuori terra più piano interrato e abbia avuto inizio della perdita dell'impianto GPL, ha trovato conferma anche nelle conclusioni raggiunte dal CTU nominato in corso di causa Arch. (omissis).

D'altra parte le autorità intervenute sul posto hanno escluso la presenza di "materiali o meccanismi che possa spiegare il fatto in termini diversi dall'evento colposo".

Consegue a quanto premesso che, ricondotta correttamente la fattispecie sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. e ritenuta sussistente la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo in capo alla T(omissis) (non avendo la stessa mai contestato la qualifica di proprietaria dell'appartamento da cui ha avuto origine l'incendio), la convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità.

In proposito va ricordato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (v. da ultimo Cass. n. 20943 del 30/06/2022). In ordine al quantum del risarcimento, va rilevato che il già nominato CTU, la cui relazione appare scevra di errori logici e assolutamente condivisibile, ha accertato che l'unità immobiliare di proprietà dei coniugi (omissis), a seguito e per effetto dell'evento innescatosi in data 4/12/2018 nella confinante unità immobiliare di proprietà della convenuta ebbe a subire ingenti danneggiamenti che hanno interessato le parti murarie e le relative finiture nonché l'impianto elettrico, quanto anche i beni mobili ivi allocati. In particolare, si rilevano i più ingenti danneggiamenti nell'ambiente posto al piano terra ed adibito a ingresso/soggiorno, poiché lo scoppio ha prodotto l'abbattimento del paramento murario comune alle due unità immobiliari con conseguente danneggiamento di intonaci, pitturazioni e del relativo impianto elettrico. Si rileva inoltre che la fuliggine, conseguente alla deflagrazione, ebbe a propagarsi ed invadere interamente l'immobile degli istanti non solo al piano terraneo ma anche ai livelli superiori, avendo quale veicolo la rampa scala, producendo il danneggiamento delle pitturazioni dell'intero immobile. Infine, l'arch. (omissis) ha rilevato che, quanto ai beni mobili, risulta riscontrata la parziale sussistenza tra quanto lamentato dagli attori e la relativa allegata documentazione fotografica, laddove gran parte dei richiamati beni mobili risultano effettivamente raffiguranti allocati nel locale adibito a ingresso/soggiorno all'atto della deflagrazione, ed in particolare: TV Samsung, parete attrezzata completa, condizionatore, divano con penisola, lume in legno e stoffa e tendaggi.

In conclusione, quindi, il ctu ha ritenuto congrue le spese sostenute dagli attori per il ripristino dell'appartamento di cui alle fatture emesse dalla Ditta "(omissis) SRLS" (n. xx del 1/03/2019) per, escluso Iva, di € 8.200,00 e dalla ditta F(omissis) Società Cooperativa (n.xx del 12/03/2019 di € 1.850,00 sempre iva esclusa; inoltre, il ctu (cfr. pp. 9 e ss della relazione depositata in data 3.6.2022) ha ritenuto che il valore dei beni mobili di proprietà degli attori danneggiati e resi in servibili a seguito degli eventi per cui è causa ammonti complessivamente ad € 3.259,00.

Il danno subito dagli attori nel sinistro de quo, quindi, può essere complessivamente determinato nell'importo di € 15520,00 di comprensivo delle somme pagate per il ripristino dell'unità immobiliare (pari ad € 12.261,00 iva compresa) e del costo dei mobili danneggiati sopra indicato.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Al contrario, non può trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento degli ulteriori danni asseritamente patiti (omissis) per essersi dovuti trasferire in altra abitazione per tre mesi e per aver dovuto chiedere permessi lavorativi per presenziare sullo svolgimento dei lavori, atteso che nessuna prova (e prima ancora concreta prospettazione) gli attori hanno offerto dei costi sopportati per tali necessità.

Il danno emergente subito da (omissis) va dunque liquidato in € 15.520,00 totali, il cui pagamento, deve porsi a carico di T(omissis).

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di (omissis) degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 15.520,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 4.12.2018 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 4.12.2018 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.

Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità (pari ad € 15520,00), gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputandum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrando nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte attrice e chiamata in causa rapportata altresì al tenore delle difese svolte.

In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di T(omissis) le spese della compiuta ctu, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 16.6.2022, per un importo complessivo pari ad € 2946,53, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge (e provvisoriamente poste -in detta circostanza- a carico di parte attrice).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. xxx/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITA' EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C. pendente tra C(omissis), V(omissis) ed T(omissis) E **BANCA**, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda principale e per l'effetto:

2. condanna T(omissis) al pagamento, in favore di C(omissis) E V(omissis) della complessiva somma di € 15.520,00 (millecinquecentocinquanta/00), per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 15520,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 4.12.2018 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 4.12.2018 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;

3. condanna, altresì, T(omissis) al pagamento in favore di C(omissis) E V(omissis) , degli interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

4. dichiara la nullità non sanata dell'atto di chiamata in causa della **BANCA**

5. condanna T(omissis) al pagamento, in favore di C(omissis) E V(omissis) delle spese di giudizio che si liquidano in € 260,00 (duecentosessanta/00) per esborsi, ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso oltre rimborso forfettario delle spese generali determinato in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge,

6. condanna T(omissis) al pagamento, in favore di BANCA delle spese di giudizio che si liquidano in € 260,00 (duecentosessanta/00) per esborsi, ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso oltre rimborso forfettario delle spese generali determinato in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge,

7. pone definitivamente a carico di T(omissis) le spese della c.t.u., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 16.6.2022, per un importo complessivo pari ad € 2946,53 (duemilanovecentoquarantasei/53), oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.

così deciso in Aversa, il 21/02/2023

Il Giudice
Dott. Pasquale Ucci

EX PARTE